

**ECC.<sup>MO</sup> TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE**  
**- SEDE DI ANCONA -**  
**(SEZIONE PRIMA)**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

per la “**Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai Italiane**” in sigla  
“**F.N.A.T.I.**” (C.F. 93027330369), in persona del Presidente *p.t.* Dott. Fabio Cerretano  
con sede legale con sede legale in Orsogna (CH) - 66036 - alla Via Ortonese 60/d  
nonché, in proprio, dai Sigg. **Francesco Farina** [REDACTED]

**Marco Montà** [REDACTED]

**Battista Marolo** [REDACTED]

**Paolo Carretto** [REDACTED]

**Giancarlo Bressano** [REDACTED]

**Agostino Aprile** [REDACTED]

**Lorenzo**

**Tornato** [REDACTED]

**Pierantonio Botto** [REDACTED]

**e Carmine Catalano** [REDACTED]

[REDACTED] tutti rappresentati e difesi, giusta procura

speciale alle liti allegata al presente ricorso, dall'Avv. Simone Uliana del Foro di Parma con studio in Parma (PR) - 43121 - al Borgo Felino n. 3 (C.F. [REDACTED] - P.E.C. [simone.uliana@pec.it](mailto:simone.uliana@pec.it) - Fax 0521/1815941) ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale di Posta Elettronica Certificata ("ReGIndE") dell'Avv. Simone Uliana "[simone.uliana@pec.it](mailto:simone.uliana@pec.it)" su cui lo stesso difensore chiede vengano trasmesse le notificazioni e/o le comunicazioni relative al presente giudizio

- Ricorrenti -

**NEL GIUDIZIO N.R.G. 631/2025**

incardinato dalla deducente

*contro*

**l'Unione Montana Alta Valle del Metauro** (C.F. e P. I.V.A. 02561910411), in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Urbania (PU) - 61049 - alla Via Alessandro Manzoni n. 25

*e ove dovuto anche contro*

la **Regione Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Ancona (AN) - 60125 - alla Via Gentile Da Fabriano n. 9;

- la **Giunta Regionale Marche** (C.F. 80008630420), in persona del Presidente *p.t.*, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente in Ancona (AN) - 60125 - alla Via Gentile Da Fabriano

- Enti resistenti -

*e con il presente ricorso per motivi aggiunti anche nei confronti di*

- **Sig. Mauro Serafini** [REDACTED]  
[REDACTED]

- **Sig. Claudio Chiarucci** [REDACTED]  
[REDACTED]

- Controinteressati sopravvenuti -

## PER L'ANNULLAMENTO

**a)** della Delibera del Consiglio n. 7 del 27 maggio 2025 con cui l'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro ha approvato il “*Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro - L.R. 05/2013 ss. mm. e ii.*” (**doc. 1**);

**b)** del “*Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro - L.R. 05/2013 ss. mm. e ii.*” (**doc. 2**) - e segnatamente degli artt. 5, 6 e 10 del Regolamento stesso - approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 7 del 27 maggio 2025 (**doc. 5**) in una all'avviso pubblico per la presentazione di istanze per la concessione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali (**doc. 4**) e ai relativi allegati (**docc. 5 e 6**);

**c)** della Determinazione del Responsabile Area 3<sup>^</sup> dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 80 del 27 giugno 2025 (**doc. 3**) recante “*approvazione secondo avviso pubblico per concessione alla cerca e raccolta dei tartufi nel demanio forestale regionale annualità 2025/2026*” e, per quanto occorrer possa, anche della Determinazione del Responsabile Area 3<sup>^</sup> dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 90 del 17 luglio 2025 (**doc. 11**);

**d)** di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate *medio tempore* dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro in relazione alla vertenza in trattazione.

## E CON IL PRESENTE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

### ANCHE

**e)** dell’“*ELENCO AVENTI DIRITTO CONCESSIONE Cerca e raccolta tartufi nel Demanio Forestale Regionale*” pubblicato sul sito *web* dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro il 31 luglio 2025 (**doc. 19**).

## FATTO E DIRITTO

1. Il 24 luglio 2025 i ricorrenti hanno notificato e poi depositato innanzi all'intestato T.A.R. il ricorso in epigrafe con cui hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, della Delibera del Consiglio n. 7 del 27 maggio 2025 dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro, del presupposto "*Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale*" e di tutti gli atti connessi e consequenziali per i motivi di impugnazione ivi dedotti.
2. All'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2025 questo Giudice, a fronte della rinuncia da parte dei ricorrenti dell'istanza cautelare a cagione della disponibilità manifestata dall'Unione di modificare in autotutela il regolamento impugnato (**doc. 12 e 13**), ha fissato l'udienza pubblica del 25 marzo 2026 di discussione nel merito della lite.
3. Dopo la notificazione del ricorso - ovvero successivamente al termine per la presentazione delle istanze delle concessioni per la cerca e la raccolta dei tartufi nel territorio di propria competenza fissato alle ore 13.00 del 31 luglio 2025 (**doc. 11**) - l'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro ha tuttavia pubblicato sul proprio sito web (<https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4689246/Elenco.pdf>) l'"*ELENCO AVENTI DIRITTO CONCESSIONE Cerca e raccolta tartufi nel Demanio Forestale Regionale*" individuando i soggetti beneficiari dei provvedimenti impugnati (**doc. 19**).
4. Tali soggetti, in quanto diretti destinatari degli effetti favorevoli derivanti dagli atti contestati dagli odierni ricorrenti, rivestono quindi la qualifica di controinteressati sopravvenuti.
5. Con il presente atto - formulando sin da ora espressa riserva di chiedere a questo Giudice, con separata istanza, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del presente ricorso per motivi aggiunti agli altri 90 controinteressati indicati nell'elenco pubblicato dall'Unione Montana (**doc. 19**) dopo il 31 luglio 2025 (**doc. 11**) - la scrivente difesa intende quindi integrare il contraddittorio nei confronti di almeno uno di essi *ex art. 41, co. 2, del c.p.a.* così come

risultante dall'elenco *de quo* (**doc. 19**) al fine di garantire il corretto svolgimento del giudizio e l'effettività della tutela giurisdizionale.

6. Nel presente ricorso per motivi aggiunti si fa quindi riferimento al documento che si deposita *sub doc. 19* precisando che l'impugnativa è rivolta, oltre che avverso gli atti già gravati con il ricorso introduttivo, anche avverso l'“*ELENCO AVENTI DIRITTO CONCESSIONE Cerca e raccolta tartufi nel Demanio Forestale Regionale*” pubblicato dopo il 31 luglio 2025 con cui l'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro ha individuato i soggetti beneficiari dei provvedimenti impugnati (**doc. 19**).

7. Anche tale elenco (**doc. 19**) risulta infatti affetto da cd. “illegittimità derivata”, ovvero dagli stessi vizi contestati con il ricorso introduttivo il cui testo si riporta di seguito a beneficio dei controinteressati sopravvenuti:

**“ECC.<sup>MO</sup> TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE**

**- SEDE DI ANCONA -**

**RICORSO**

**CON ISTANZA CAUTELARE**

*per la “Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai Italiane” in sigla “F.N.A.T.I.” (C.F. 93027330369), in persona del Presidente p.t. Dott. Fabio Cerretano con sede legale con sede legale in Orsogna (CH) - 66036 - alla Via Ortonese 60/d nonché, in proprio, dai Sigg. Francesco Farina* [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] **Marco Montà** [REDACTED]

[REDACTED] **Battista Marolo** [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] **Paolo Carretto** [REDACTED]

[REDACTED] **Giancarlo Bressano** [REDACTED]  
[REDACTED]



**PER L'ANNULLAMENTO**

**previa sospensione dell'esecutorietà:**

**a)** della Delibera del Consiglio n. 7 del 27 maggio 2025 con cui l'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro ha approvato il "Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro - L.R. 05/2013 ss. mm. e ii." (**doc. 1**);

**b)** del "Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro - L.R. 05/2013 ss. mm. e ii." (**doc. 2**) - e segnatamente degli artt. 5, 6 e 10 del Regolamento stesso - approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 7 del 27 maggio 2025 (**doc. 5**) in una all'avviso pubblico per la presentazione di istanze per la concessione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali (**doc. 4**) e ai relativi allegati (**docc. 5 e 6**);

**c)** della Determinazione del Responsabile Area 3<sup>^</sup> dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 80 del 27 giugno 2025 (**doc. 3**) recante "approvazione secondo avviso pubblico per concessione alla cerca e raccolta dei tartufi nel demanio forestale regionale annualità 2025/2026" e, per quanto occorrer possa, anche della Determinazione del Responsabile Area 3<sup>^</sup> dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 90 del 17 luglio 2025 (**doc. 11**);

**d)** di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli sopra impugnati ivi compresi pareri, proposte e valutazioni adottate medio tempore dall'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro in relazione alla vertenza in trattazione.

**FATTO**

**1.** La Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai Italiana (**doc. 9**) raggruppa oltre 50 associazioni locali di cercatori di tartufi presenti in Italia coordinandone gli interventi per la loro comune difesa e le attività legate al mondo dei tartufi.

2. Gli altri ricorrenti (Sigg. Francesco Farina, Marco Montà, Battista Marolo, Paolo Carretto, Giancarlo Bressano, Agostino Aprile, Lorenzo Tornato, Pierantonio Botto e Carmine Catalano), tutti residenti in Regioni **non limitrofe** alla Regione Marche, sono invece cavaatori muniti di regolare patentino abilitante alla cerca e alla raccolta dei tartufi su tutto il territorio nazionale (**doc. 10**).

3. I ricorrenti sono tuttavia venuti a conoscenza del fatto che con Delibera del Consiglio n. 7 del 27 maggio 2025 (**doc. 1**) l'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro (breviter, infra, "**Unione Montana**") ha approvato il "Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro - L.R. 05/2013 ss. mm. e ii." (**doc. 2**).

4. Come si dirà infra tale Regolamento, pur richiamando formalmente la Legge Regionale delle Marche n. 5/2013 (**doc. 7**), la Deliberazione della Giunta regionale Marche del 16 dicembre 2024, n. 1958 (**doc. 8**) e la normativa nazionale di settore introduce tuttavia una serie di disposizioni che appaiono in palese contrasto con le fonti di rango primario eccedendo le competenze delegate all'Unione intimata la quale ha così violato i principi fondamentali in materia.

5. Infatti il Regolamento impugnato (**doc. 2**):

**i.** stabilisce un sistema di priorità per il rilascio delle concessioni che di fatto esclude i cercatori di tartufi residenti in Regioni non limitrofe a quella marchigiana e, pertanto, anche gli odierni ricorrenti (**doc. 2, art. 5**);

**ii.** introduce una sanzione (la revoca immediata della concessione) per condotte generiche e con modalità difformi rispetto a quelle previste dalla legge regionale (**doc. 2, art. 10**);

**iii.** prevede ulteriori criteri di esclusione e limitazioni (come il principio di rotazione annuale e il limite di una sola concessione per utente) non contemplati dalla normativa sovraordinata (**doc. 2, art. 5**);

*iv. stabilisce un canone di concessione differenziato su base territoriale penalizzando così, ulteriormente, i non residenti nei Comuni dell'Unione Montana (doc. 2, art. 6).*

*6. Tali previsioni ledono gravemente gli interessi della Federazione ricorrente, la quale ha appunto tra i suoi scopi statutari quello della tutela dei tartufai su tutto il territorio nazionale, e anche quelli dei singoli cavaatori rappresentati i quali, pur essendo in possesso di regolare abilitazione valida a livello nazionale, si vedono preclusa o irragionevolmente limitata la possibilità di esercitare l'attività di cerca e raccolta del prezioso fungo ipogeo nelle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel territorio dell'Unione montana intimata.*

*7. Ai ricorrenti non è quindi rimasta altra via se non quella di proporre il presente ricorso per chiedere all'Ecc.mo Collegio adito l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà, del regolamento impugnato in una a tutti gli atti allo stesso presupposti e consequenziali.*

## **DIRITTO**

### ***I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752 E DELLA LEGGE REGIONALE MARCHE 3 APRILE 2013, N. 5 (ART. 12); ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI NON DISCRIMINAZIONE***

*1. La potestà regolamentare dell'Unione Montana in materia di raccolta di tartufi nelle aree demaniali trova il suo fondamento e i suoi limiti nell'art. 14 della L.R. n. 5/2013 (doc. 7) e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1958 del 16 dicembre 2024 (doc. 8) di attuazione della normativa regionale.*

*2. L'art. 14 della L.R. n. 5/2013 (doc. 7) dispone infatti che:*

*“La concessione alla cerca e alla raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale ha validità annuale ed è rilasciata dagli enti competenti secondo i criteri e*

*le modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 e nel rispetto delle prescrizioni contenute agli articoli 12 e 13 e all'allegato A di questa legge”.*

*3. A propria volta gli “enti competenti” sono identificati dall’art. 3 della L.R. cit. nella “Regione e le Unioni montane per i territori di propria competenza”.*

*4. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1958 del 16 dicembre 2024 di attuazione della normativa regionale dispone poi all’Allegato A, Paragrafo 4, co. 6 che “... Sulla base di quanto sopra previsto gli enti competenti per territorio (Unioni montane) dovranno adottare, entro 90 giorni dall’adozione del presente atto, apposito regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla cerca e raccolta dei tartufi nelle aree del demanio forestale regionale” (doc. 8, al pag. 128 di 166).*

*5. Seppur quindi l’Unione Montana è il soggetto delegato a rilasciare e disciplinare le concessioni tale ente deve comunque farlo nel rispetto dei “criteri e delle modalità” stabiliti a monte dalla normativa regionale.*

*6. Fatta tale opportuna premessa la normativa nazionale in materia di tartufi, la legge n. 752/1985, sancisce due principi cardine:*

*i. la libertà della raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati (art. 3);*

*ii. la validità dell’abilitazione su tutto il territorio nazionale (art. 5).*

*7. Tali principi sono stati integralmente recepiti dalla Legge Regionale Marche n. 5/2013 (doc. 7) il cui art. 12, co. 3 statuisce con esemplare chiarezza che “... L’abilitazione di cui al comma 1 **ha validità su tutto il territorio nazionale**” e al successivo art. 15, co. 1 che “... **la cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati**, a condizione che sui medesimi non sia esercitato il diritto di riserva da parte degli aventi diritto”.*

*8. Tale disposizione sancisce quindi un principio di non discriminazione su base territoriale.*

*9. Se il tesserino rilasciato in qualsiasi regione italiana è infatti valido anche nelle Marche ne consegue che un cercatore abilitato, indipendentemente dalla sua*

*residenza, ha il diritto di esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale e quindi anche sul territorio di competenza dell'Unione montana evocata in giudizio.*

*10. Anche la Deliberazione della Giunta regionale Marche del 16 dicembre 2024, n. 1958 (doc. 8), recante l'approvazione delle "Disposizioni applicative in attuazione dell'art.2 par. 3 della legge regionale 3 aprile 2013 n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)", all'art. 3, co. 3, dell'allegato A (doc. 8, al pag. 125 di 166) dispone che "... l'abilitazione **ha validità su tutto il territorio nazionale**".*

*11. Il Regolamento impugnato (doc. 2), nel disciplinare i criteri di priorità per il rilascio delle concessioni, viola però le su elencate disposizioni sovraordinate.*

*12. L'art. 5 del Regolamento (doc. 2, pag. 4 di 7 del pdf.) stabilisce infatti una graduatoria che dopo avere favorito diverse categorie di residenti locali e regionali ammette infine gli "... Altri soggetti interessati residenti nelle Regioni limitrofe" con ciò escludendo quindi tutti i cittadini italiani residenti nelle altre Regioni non limitrofe alla Marche come gli odierni ricorrenti.*

*13. Si legge infatti all'art. 5, co. 6, cit. del Regolamento impugnato (doc. 2):*

*"Le concessioni saranno rilasciate nel rispetto delle seguenti priorità:*

*1. Imprenditori agricoli, ai sensi dell'art 2135 del Codice Civile, residenti nei Comuni della Foresta Demaniale per la quale viene fatta la richiesta*

*2. Cittadini residenti nei Comuni della Foresta Demaniale per la quale viene fatta la richiesta*

*3. Cittadini residenti nei Comuni aderenti all'Unione Montana o alle Unioni Montane nel caso di Foreste demaniali gestite da più Enti;*

*4. Cittadini residenti nel Comune di Fossombrone;*

*5. Cittadini residenti nei comuni rurali della Provincia ricadenti nelle aree rurali classificate C3 e D come da elenco allegato;*

*6. Altri soggetti interessati, residenti nella Regione Marche;*

7. *Altri soggetti interessati residenti nelle Regioni limitrofe”.*

14. *Tale previsione è tuttavia manifestamente illegittima per eccesso di delega in quanto né la legge regionale (doc. 7), né la Deliberazione di attuazione (doc. 8) forniscono una base legale per introdurre in sede regolamentare un criterio di preferenza e/o di esclusività basato sulla residenza dei cavatori.*

15. *Come detto la L.R. n. 5/2013 (doc. 7), all’art. 14, affida infatti agli Enti competenti - tra cui rientra anche l’Unione montana intimata - il compito di rilasciare le concessioni “secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale” e di determinare il numero massimo di concessioni “tenendo conto dell’esigenza di non alterare i fattori necessari a favorire la riproduzione del tartufo”.*

16. *La norma non delega pertanto in alcun modo agli Enti locali il potere di introdurre ulteriori criteri di selezione basati sulla provenienza geografica, né tanto meno criteri che si pongono in contrasto con il principio della validità nazionale dell’abilitazione.*

17. *Tanto già basterebbe a fare giustizia del Regolamento impugnato.*

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752, DELLA LEGGE REGIONALE MARCHE 3 APRILE 2013, N. 5 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE MARCHE DEL 16 DICEMBRE 2024, N. 1958; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO**

1. *La scelta dell’Unione Montana appare viziata anche da eccesso di potere per sviamento in quanto la finalità perseguita non è quella, normativamente prevista, della tutela del patrimonio tartufigeno bensì quella, illegittima, di creare una barriera all’ingresso per favorire i cercatori locali a discapito di quelli provenienti da altre aree del Paese.*

2. *Risulta infatti di palmare evidenza che il sistema di priorità basato sulla residenza introdotto dal Regolamento non trova alcuna giustificazione nella necessità di tutelare il patrimonio tartufigeno configurandosi invece come una misura protezionistica volta*

*a favorire i residenti a scapito degli altri cittadini italiani provenienti da Regioni “non limitrofe” alle Marche.*

*3. Il tentativo di riservare mediante un Regolamento una risorsa pubblica, come i tartufi su suolo demaniale, ai soli residenti è stato tuttavia qualificato come sviamento di potere in quanto così facendo l’Amministrazione, pur esercitando un potere formalmente attribuitole dalla legge (id est l’adozione di un regolamento), lo ha esercitato per un fine diverso da quello per cui le è stato conferito.*

*4. Una sentenza particolarmente illuminante è infatti quella del TAR Molise, n. 365/2016 che ha annullato gli atti di un Comune volti a concedere terreni comunali a un’associazione locale con il fine esplicito di limitare l’accesso ai cercatori non residenti.*

*5. Tale Giudice ha infatti affermato in tale decisione che l’interesse pubblico perseguito non era la valorizzazione della tartuficoltura, bensì quello di “evitare che cavaatori non residenti possano accedere ai terreni comunali più produttivi per raccogliere il tartufo” ravvisando in tale comportamento un “fine indiretto di limitare la raccolta dei tartufi ai cavaatori non residenti” concretizzante un chiaro vizio di eccesso di potere per sviamento.*

*6. L’introduzione di limitazioni territoriali surrettizie è stata quindi considerata un fine indiretto e illegittimo che snatura la funzione attribuita all’Ente dalla legge.*

*7. Ma vi è di più.*

*8. La limitazione territoriale di cui si legge nel Regolamento impugnato non è infatti solo illegittima ma è altresì pretestuosa in quanto in forza della normativa regionale l’Unione Montana, a fronte dell’esito positivo di un esame di idoneità, è autorizzata a rilasciare l’abilitazione alla cerca e alla raccolta del prezioso fungo ipogeo “su tutto il territorio nazionale” salvo poi avere introdotto surrettiziamente nel suo Regolamento limitazioni alla cerca e la raccolta del tartufo sulle aree del demanio*

*forestale regionale e criteri di priorità basati esclusivamente sulla residenza dei singoli cavaatori.*

*8. Viceversa se il tesserino rilasciato in qualsiasi regione italiana è valido anche nelle Marche ne consegue che un cercatore abilitato ha il diritto di esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla sua residenza.*

### ***III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI UGUAGLIANZA, DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA OLTRE DI QUELLI COMUNITARI DI NON DISCRIMINAZIONE TERRITORIALE***

*1. La previsione regolamentare impugnata è palesemente irragionevole e discriminatoria anche perché introduce una disparità di trattamento tra cittadini italiani basata unicamente sul luogo di residenza in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, libera circolazione e di libertà di iniziativa economica oltre di quelli comunitari di non discriminazione territoriale.*

*2. La legge quadro nazionale (L. 16 dicembre 1985, n. 752), che la normativa regionale e i regolamenti derivati devono rispettare, si fonda infatti sul principio della libera raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati.*

*3. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167/2009, ha bilanciato tale principio con il diritto di proprietà ribadendo tuttavia l'importanza della "utilità sociale" correlata alla possibilità di libera raccolta.*

*4. Introdurre quindi una barriera basata sulla residenza per l'accesso a un bene demaniale (quindi pubblico per definizione) contrasta frontalmente con tale principio fondamentale: una tale limitazione crea infatti una palese disparità di trattamento e potrebbe configurare una restrizione alla libera circolazione e all'esercizio di un'attività economica in violazione appunto dei principi costituzionali e comunitari.*

*5. Per quanto riguarda la natura delle aree demaniali, come ad esempio gli alvei dei fiumi, la giurisprudenza ha inoltre costantemente ribadito che le stesse non possono*

*essere soggette a diritti di raccolta esclusivi tipici delle tartufaie controllate o coltivate ma devono rimanere accessibili alla libera raccolta.*

*6. Sebbene quindi la L.R. Marche n. 5/2013 (doc. 7) preveda un regime di concessioni per le foreste demaniali tale previsione deve essere intesa come uno strumento di gestione del prelievo per fini di sostenibilità ambientale ma certamente non come un mezzo per creare surrettiziamente riserve esclusive basate sulla residenza come contestato nel caso di specie.*

#### ***IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. MARCHE N. 5/2013 (ART. 20); ECCESSO DI DELEGA IN MATERIA SANZIONATORIA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E PROPORZIONALITÀ DELLE SANZIONI***

*1. Il Regolamento impugnato all'art. 5 prevede poi che "... La cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle indicate dalla normativa comporta la revoca della concessione" (doc. 2, art. 5).*

*2. Tale disposizione introduce tuttavia una sanzione che si pone in palese contrasto con il regime sanzionatorio, tassativo e graduato, delineato dall'art. 20 della L.R. n. 5/2013 (doc. 7).*

*3. L'art. 20, co. 2, lett. c) della legge regionale prevede infatti per la "cerca o raccolta con modalità difformi" una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 2.100,00 euro e il successivo comma 5 che tale violazione comporta la "sospensione" dell'abilitazione da uno a due anni.*

*4. La "revoca" dell'abilitazione è prevista quindi solo come conseguenza di una "recidiva" nelle violazioni indicate.*

*5. Il Regolamento approvato dall'Unione equipara invece qualsiasi difformità ("modalità difformi") alla più grave delle sanzioni accessorie (la "revoca") applicandola immediatamente e senza considerare i criteri di proporzionalità e gradualità previsti dal Legislatore regionale.*

6. *In materia sanzionatoria vige tuttavia il più stretto principio di legalità (“nulla poena sine lege”) che riserva alla fonte primaria (la legge) la definizione delle condotte punibili e le relative sanzioni.*

7. *Un atto regolamentare come quello qui impugnato (doc. 2) non può quindi introdurre nuove sanzioni, né modificare “in peius” il regime previsto dalla normativa sovraordinata aggravando le conseguenze di un illecito.*

8. *L’Unione Montana ha pertanto agito anche in parte qua al di fuori delle proprie competenze arrogandosi un potere sanzionatorio che la legge non le conferiva violando così i principi di legalità, tassatività e di proporzionalità delle sanzioni amministrative.*

***V. ECCESSO DI DELEGA PER L'INTRODUZIONE DI CRITERI E LIMITI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA PRIMARIA; VIOLAZIONE DELLA L.R. MARCHE N. 5/2013***

1. *Il Regolamento impugnato (doc. 2) è viziato da eccesso di delega anche in altre sue parti laddove introduce ulteriori e indebite limitazioni all’esercizio dell’attività di cerca non previste dalla fonte normativa sovraordinata.*

2. *In particolare:*

***i. differenziazione del canone di concessione (doc. 2, art. 6):*** *il Regolamento fissa un canone di € 100,00 e lo maggiora del 50% (€ 150,00) “per i non residenti nei comuni delle Unioni Montane Alta Valle del Metauro e Catria e Nerone”; tale differenziazione, basata ancora una volta su un criterio puramente territoriale costituisce tuttavia un’ulteriore barriera discriminatoria che non trova alcun fondamento nella L.R. n. 5/2013 (doc. 7);*

***ii. principio di rotazione (doc. 2, art. 5):*** *il Regolamento introduce come “elemento di esclusione” l’aver “già stipulato una concessione nell’anno precedente” seppur con possibilità di riesame in caso di posti vacanti; trattasi anch’esso di un criterio del tutto inedito e non previsto dalla legge regionale la quale, all’art. 14, lega invece il numero*

di concessioni unicamente a criteri di sostenibilità ambientale e non a logiche di turnazione tra i richiedenti;

**iii. limite della singola concessione (doc. 2, art. 5):** il Regolamento statuisce che “Un utente può ottenere una sola concessione per un solo comprensorio demaniale nell’arco dell’anno”; anche tale previsione regolamentare rappresenta tuttavia un limite soggettivo all’attività del cercatore che non trova alcun riscontro nella normativa primaria di riferimento e che eccede quindi palesemente le competenze dell’Unione.

3. Tali disposizioni sono quindi tutte espressione di un potere normativo esercitato “*praeter legem*”, se non addirittura “*contra legem*”.

4. Quanto infatti alla maggiorazione del canone di concessione previsto all’art. 5 del Regolamento (doc. 2, art. 6) “per i non residenti nella Regione Marche” basti qui segnalare che l’art. 10, co. 1, della Deliberazione della Giunta regionale Marche del 16 dicembre 2024, n. 1958 (doc. 8, pag. 137 di 166) richiamata nella L.R. n. 5/2013 dispone che “Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità di cui all’articolo 12 è istituita, ai sensi dell’articolo 17 della L.n. 752/1985, una **tassa di concessione regionale per l’abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, nella misura di euro 92,96** prevista al numero d’ordine 27 della tariffa annessa al d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158)” e al successivo co. 5 che “I Comuni, le Amministrazioni separate, le Antiche Università, gli Enti Parco, **gli enti gestori delle riserve** o altri enti pubblici, **non possono imporre contributi aggiuntivi**”.

5. Inutile dire che anche tale disposizione di rango sovraordinato risulta essere stata platealmente violata.

6. In definitiva l’Ente intimato, introducendo nel Regolamento impugnato nuovi criteri di esclusione, limitazione e tariffazione non previsti dalla normativa regionale e viepiù

*differenziati per i non residenti in Regione ha travalicato i confini della propria delega producendo un atto normativo secondario illegittimo in più parti.*

*4. L'Unione Montana, quale Ente a competenza delegata, in sede di regolamentazione si sarebbe invece dovuta scrupolosamente attenere ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge nazionale e regionale di settore.*

*5. Introducendo nuovi criteri di esclusione, limitazione e tariffazione, l'Ente ha quindi travalicato i confini della propria delega producendo un atto normativo secondario illegittimo in più parti.*

*Per tutte le ragioni su esposte il regolamento impugnato è quindi illegittimo e deve essere annullato.*

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

*Ai sensi degli artt. 46 e 65 del c.p.a. si chiede che l'Unione Montana intimata, nel costituirsi, voglia depositare in giudizio tutti gli atti del procedimento con ordine da parte dell'Ecc.mo Collegio adito in caso di mancata ottemperanza e con riserva di motivi aggiunti.*

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

*Il fumus boni iuris è eclatante ed emerge dai motivi di ricorso sopra svolti.*

*Il periculum in mora è invece grave, attuale e irreparabile.*

*Il Regolamento è infatti immediatamente lesivo degli interessi dei ricorrenti ai quali, pur essendo muniti di regolare patentino abilitante alla raccolta di tartufi su tutto il territorio nazionale, è interdetta la cerca e la raccolta del prezioso fungo ipogeo all'interno delle aree del demanio forestale regionale ricomprese nel territorio dell'Unione montana intimata.*

*L'applicazione delle norme impugnite impedisce infatti ai tartufai non residenti in Regioni limitrofe alla Regione Marche di presentare domanda causando agli stessi*

*anche un danno economico certo (mancato reddito, seppur di integrazione) con lesione del diritto di esercitare un'attività lecita per l'intera stagione di raccolta.*

*Vale infatti qui ricordare che gli hobbisti e i cavaatori occasionali possono anche vendere il tartufo ad acquirenti professionali nel limite di € 7.000,00 corrispondendo un'imposta sostitutiva pari a € 100,00 (presunzione assoluta di occasionalità): nessuna limitazione può inoltre essere imposta da un Regolamento a chi della raccolta del tartufo ne fa un lavoro professionale, ovvero a chi possiede una partita I.V.A. con codice ATECO 02.30.00.*

*Ciò posto la stagione del "bianco" si apre agli inizi di ottobre di talché si rende oltremodo necessaria la concessione di un provvedimento cautelare che sospenda l'esecutorietà dei provvedimenti impugnati almeno sino alla discussione del merito della lite.*

*Il pregiudizio per i ricorrenti non è infatti nemmeno ristorabile "per equivalente", ovvero a posteriori ed è quindi per tale motivo che si insiste per la concessione della sospensiva al fine di addivenire alla discussione nel merito del ricorso re adhuc integra.*

### **P.Q.M.**

***a.** si conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, previo accoglimento dell'istanza cautelare, con annullamento della Delibera del Consiglio n. 7 del 27 maggio 2025 con cui l'Unione Montana Alta Valle del Metauro ha approvato il "Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale" e quindi con conseguente annullamento anche del Regolamento stesso;*

***b.** in via subordinata si chiede l'annullamento degli artt. 5, 6 e 10 del Regolamento impugnato nella parte in cui tali disposizioni prevedono un sistema di priorità basato sulla residenza, ovvero sanzioni non previste dalla normativa regionale sovraordinata;*

*c. con vittoria delle spese di lite, oltre a oneri di legge e spese generali e rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti (€ 650,00) ex art. 13, co. 6-bis, del d.P.R. n. 115/02.*

\*\*\*

*Si accludono i seguenti atti e documenti come da separato foliaro:*

- 1) Delibera del Consiglio dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 7 del 27 maggio 2025;*
- 2) Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro - L.R. 05/2013 ss. mm. e ii.;*
- 2) Determinazione del Responsabile Area 3<sup>^</sup> dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 80 del 27 giugno 2025;*
- 4) avviso pubblico per la presentazione di istanze per la concessione alla cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro;*
- 5) modello - domanda di concessione alla cerca e raccolta tartufi in area demaniale;*
- 6) elenco dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino suddivisi per aree rurali;*
- 5) Delibera del Consiglio dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 7 del 27 maggio 2025;*
- 7) L.R. n. 5/2013;*
- 8) Deliberazione della Giunta regionale Marche del 16 dicembre 2024, n. 1958 recante l'approvazione delle "Disposizioni applicative in attuazione dell'art.2 par. 3 della legge regionale 3 aprile 2013 n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)" pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche del 27 dicembre 2024, anno LV, n. 124;*
- 9) statuto della Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai Italiane ETS;*

*10) copia del tesserino di idoneità per la ricerca e la raccolta dei tartufi in corso di validità, della carta di identità e della tessera sanitaria dei ricorrenti (Sigg. Francesco Farina, Marco Montà, Battista Marolo, Paolo Carretto, Giancarlo Bressano, Agostino Aprile, Lorenzo Tornato, Pierantonio Botto e Carmine Catalano);*

*11) Determinazione del Responsabile Area 3<sup>^</sup> dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro n. 90 del 17 luglio 2025.*

\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

*Ai sensi della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia è assoggettata razione materiae a contributo unificato nella misura di € 650,00.*

\*\*\*

*Con estrema osservanza.*

*Parma, lì 24 luglio 2025.*

*Avv. Simone Uliana”*

**P.Q.M.**

*a.* si conclude quindi per l'accoglimento del ricorso in epigrafe integrato con il presente atto per motivi aggiunti, ovvero per l'annullamento della Delibera del Consiglio n. 7 del 27 maggio 2025 con cui l'Unione Montana Alta Valle del Metauro ha approvato il “Regolamento per la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno del demanio forestale regionale” con conseguente annullamento anche del Regolamento stesso;

*b.* in via subordinata si chiede l'annullamento degli artt. 5, 6 e 10 del Regolamento impugnato nella parte in cui tali disposizioni prevedono un sistema di priorità basato sulla residenza, ovvero tasse di concessione e sanzioni non previste dalla normativa regionale sovraordinata;

c. con vittoria delle spese di lite, oltre a oneri di legge e spese generali e rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti (€ 650,00) *ex art. 13, co. 6-bis*, del d.P.R. n. 115/02.

\*\*\*

Si accludono i seguenti atti e documenti come da separato foliaro:

19) “*ELENCO AVENTI DIRITTO CONCESSIONE Cerca e raccolta tartufi nel Demanio Forestale Regionale*” pubblicato sul sito *web* dell’Unione Montana dell’Alta Valle del Metauro dopo la notificazione del ricorso in epigrafe.

\*\*\*

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

**Ai sensi della normativa sul contributo unificato si dichiara che per il deposito del presente ricorso per motivi aggiunti non è dovuto un ulteriore versamento del contributo unificato posto che il provvedimento sopravvenuto impugnato è viziato da illegittimità derivata e i motivi aggiunti non ampliano l’oggetto della causa non introducendo domande nuove.**

\*\*\*

Con estrema osservanza.

Parma, lì 14 ottobre 2025.

Avv. Simone Uliana